

*Corte di cassazione SS.UU.*

**Sentenza 14 aprile 1994 n. 3476**

**Previdenza ed assistenza (assicurazioni sociali) - Assicurazione per gli infortuni sul lavoro e per le malattie professionali - Soggetti - Impiegati e dirigenti - Inclusione - Contratto collettivo prevedente forme di copertura assicurativa aggiuntiva e legge n. 967 del 1953 - Irrilevanza - Requisito della manualità delle mansioni - Necessità - Esclusione - Mancanza di contatto diretto con gli impianti e gli apparecchi ex art. 1 d.P.R. n. 1124 del 1965 - Ininfluenza - Conseguenze.**

*Fatto*

A seguito di ispezione effettuata in data 17 marzo 1981 presso gli stabilimenti dell'Italcantieri di Monfalcone, veniva constatato che una parte dei dirigenti e impiegati, addetti ai vari servizi tecnici o amministrativi, nonostante la qualifica rivestita e pur non prestando attività manuale nè sovrintendendo a lavoro altrui, erano tuttavia esposti al rischio di contrarre una malattia professionale o di subire un infortunio sul lavoro, in quanto, nell'esercizio delle loro mansioni, dovevano abitualmente (anche se saltuariamente) recarsi sulle navi in corso di costruzione, di trasformazione o di riparazione oppure nelle officine e comunque ove operavano macchine o impianti o si compivano lavori rischiosi, compresi nell'art. 1 d.p.r. 30 giugno 1965 n. 1124.

L'ispettore, quindi, diffidava la datrice di lavoro ad assicurare detti dipendenti contro gli infortuni e le malattie professionali.

Contro tale diffida l'Italcantieri proponeva ricorso gerarchico improprio all'Ispettorato provinciale del lavoro di Gorizia, ricorso che veniva sostanzialmente accolto, tranne che per un dipendente addetto al magazzino.

L'INAIL allora ricorreva al Ministero del Lavoro e successivamente con atto del 22 marzo 1983 conveniva l'Italcantieri davanti al Pretore di Monfalcone perchè, accertato l'obbligo assicurativo nei confronti dei suddetti dipendenti, la datrice di lavoro venisse condannata al pagamento dei premi e delle penali previsti.

La società convenuta, costituitasi in giudizio, eccepiva l'intervenuta decadenza dell'azione giudiziale, perchè non promossa entro il termine di 60 giorni dall'emanazione della decisione del Ministero del lavoro, che nel caso di specie doveva individuarsi nel silenzio - rigetto, formatosi sul ricorso amministrativo proposto dall'INAIL.

Nel merito contestava la sussistenza dell'obbligo assicurativo, perchè trattavasi di attività intellettuali, che non comportavano il contatto sistematico e abituale con macchine pericolose: i dipendenti indicati nel verbale ispettivo, invece, solo saltuariamente e raramente avevano occasione di frequentare ambienti di lavoro pericolosi.

In via subordinata la datrice di lavoro eccepiva la prescrizione decennale del diritto alla riscossione dei premi e della penali relative agli anni pregressi e comunque la prescrizione ex art. 2948 n. 4 c.c. e 2946 c.c..

Nel corso del giudizio si costituiva la Fincantieri, nella quale si era fusa per incorporazione l'Italcantieri.

Il Pretore adito con sentenza del 21 luglio 1987 accoglieva le domande proposte dall'INAIL con l'esclusione di tre dipendenti e condannava la datrice di lavoro al pagamento dei premi e delle penalità, queste ultime con il beneficio della graduazione.

Tale decisione veniva poi integralmente confermata con sentenza in data 2 febbraio 1989 del Tribunale di Gorizia, adito in appello dalla Fincantieri.

Quanto all'eccezione di decadenza osservava il giudice di merito che il preventivo esperimento del procedimento amministrativo nelle controversie previdenziali non costituisce più condizione di proponibilità, ma solo di procedibilità dell'azione giudiziaria, per cui il decorso del termine dell'art. 16 T.U. 1124-1965 non è di ostacolo all'esercizio dell'azione medesima.

In relazione all'eccezione di prescrizione, dopo aver ribadito che nella specie trova applicazione la prescrizione decennale, rilevava il Tribunale che essa decorre dalla diffida ispettiva del 1981, che è atto sufficiente a interrompere la prescrizione e a costituire in mora il datore di lavoro.

Sulla pretesa rinuncia dell'INAIL ai premi e alle penalità per gli anni anteriori al 1981, il giudice di merito contestava innanzitutto che si possa effettuare valida rinuncia al diritto alla contribuzione. Rilevava nel merito che non esisteva una dichiarazione di questo senso da parte dell'Istituto e che non poteva essere considerata rinuncia implicita la mancata contestazione dell'obbligo contributivo nei confronti dei dipendenti in esame in occasione delle precedenti ispezioni del 1976 e del 1978.

Nel merito osservava il Tribunale che, ai fini dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, è indifferente il carattere manuale o intellettuale delle mansioni svolte dal dipendente, perchè ciò che conta è l'esposizione al rischio ambientale, nella specie sussistente dato che i dipendenti suindicati per l'espletamento delle loro mansioni erano tenuti a frequentare in maniera sistematica officine e navi, dove si svolgevano attività rischiose specificamente tabellate, e non essendo altresì necessario che le mansioni comportino l'utilizzo diretto delle macchine pericolose.

Sull'eccezione, sollevata dalla Fincantieri, circa l'obbligo d'assicurare i suddetti dipendenti presso la Cassa marittima, il Tribunale ne rilevava innanzitutto l'inammissibilità per tardività e poi l'infondatezza nel merito, in quanto detti dipendenti frequentavano non solo le navi durante la navigazione di prove, ma anche le navi a terra e le officine.

Per quanto attiene alla particolare assicurazione contro gli infortuni dei dirigenti, il Tribunale richiamava la giurisprudenza di questa Corte che ha ritenuto applicabile l'assicurazione contro gli infortuni anche in presenza dell'assicurazione prevista dal contratto collettivo dei dirigenti.

Quanto all'obbligo delle penalità osservava, infine, il Tribunale che esse costituiscono una sanzione civile automatica, che prescinde da ogni questione in ordine all'elemento psichico dell'inadempimento contributivo.

Avverso tale sentenza la Fincantieri ricorre per cassazione deducendo otto motivi di impugnazione, illustrati con successive memorie. Resiste l'INAIL con controricorso e memorie.

La causa è stata rimessa a queste Sezioni Unite per un asserito contrasto nella giurisprudenza della sezione lavoro sulla necessità dell'elemento soggettivo della manualità di lavoro.

### *Diritto*

Con il primo motivo, denunciando la violazione dell'art. 16 V comma D.P.R. n. 1124 del 1965, dell'art. 6 D.P.R. n. 1199 del 1971, dell'art. 8 della legge n. 533 del 1973, dell'art. 443 c.p.c. nonchè dell'art. 148 disp. att. c.p.c., la società ricorrente ripropone l'eccezione di decadenza per avere l'INAIL iniziata la presente azione di giudiziaria dopo che era trascorso il termine di 60 giorni dal silenzio rigetto in ordine al ricorso proposto dall'Istituto al Ministero del lavoro avverso la decisione dell'Ispettorato provinciale del lavoro di Gorizia, che aveva escluso l'assicurabilità dei dipendenti di cui è causa.

Osserva la Fincantieri che non è affatto vero che il termine di decadenza decorra necessariamente dalla comunicazione della decisione, come sostiene la sentenza impugnata, perchè l'art. 6 D.P.R. n. 1199 del 1971 equipara espressamente il decorso del termine di 90 giorni dalla presentazione del ricorso alla ricezione dello stesso.

Rileva poi che altrettanto infondata è la tesi, secondo la quale la legge n. 533 del 1973 abbia implicitamente abrogato le disposizioni che, come quella in esame, condizionavano la proponibilità della domanda giudiziaria al preventivo esperimento dei procedimenti amministrativi, in quanto l'art. 8 di detta legge, che esclude qualsiasi rilevanza ai vizi, alle preclusioni e alle decadenze verificatesi, riguarda esclusivamente le decadenze verificatesi all'interno delle procedure amministrative e non quelle, che attengono alla proposizione dell'azione giudiziaria.

La censura non può essere condivisa.

A parte il fatto che il Tribunale sulla non equiparabilità del silenzio rigetto alla comunicazione della decisione del Ministero si è ispirato alla giurisprudenza di questa Corte, che proprio con riferimenti all'art. 16 in esame ha escluso l'applicabilità dell'art. 6 D.P.R. n. 1199 del 1971, rilevando che l'art. 16 ha ancorato l'inizio del decorso del termine per la proposizione dell'azione giudiziaria alla comunicazione della decisione ministeriale, sicchè fino a che tale comunicazione non vi sia il termine non può iniziare a decorrere e, ove addirittura manchi (come nella specie) la decisione da comunicare, detto termine non è in condizione di operare e l'azione giudiziaria è sempre proponibile (vedi in questo senso Cass. 12 dicembre 1981 n. 6587; Cass. 3 maggio 1979 n. 2539; Cass. 23 ottobre 1978 n. 4798), vi è da rilevare che ogni questione in proposito è superata in base all'unanime (ventennale) giurisprudenza di questa Corte, secondo la quale, ai sensi del combinato disposto degli artt. 443 c.p.c. e 148 disp. att. c.p.c., il preventivo esperimento del procedimento amministrativo per la composizione delle controversie in materia di previdenza e assistenza obbligatoria non costituisce più condizione di proponibilità dell'azione giudiziaria, ma solo condizione di procedibilità della domanda, per cui l'avvenuta scadenza del termine previsto dall'art. 16 T.U. in esame per la proposizione dell'azione giudiziaria non è di ostacolo all'esercizio dell'azione stessa, svincolata com'è dall'esito della procedura amministrativa (vedi in questo senso da ultima Cass. 25 luglio 1991 n. 8333; Cass. 13 aprile 1987 n. 3685; Cass. 14 marzo 1985 n. 2009; Cass. 13 febbraio 1982 n. 906).

Con il secondo motivo si denuncia la violazione degli art. 1 e 4 T.U. 1124 del 1965. Sostiene la società ricorrente che, laddove la legge richiede, quale requisito soggettivo per l'assicurabilità all'INAIL, la manualità del lavoro, essa intende inequivocabilmente riferirsi

allo svolgimento di un'attività non meramente intellettuale, ma che includa mansioni, anche accessorie, che comportino un impegno fisico della persona che lavora.

Il requisito della manualità ha una sua specificità e riguarda il contenuto stesso delle mansioni svolte e nulla ha a che vedere con il luogo dove l'attività viene espletata. La previsione dei concorrenti e distinti requisiti della "manualità" e dello svolgimento delle mansioni in "ambienti a rischio" ha per la ricorrente una sua evidente razionalità, laddove si consideri che è solo lo svolgimento di mansioni, che comportino l'impegno fisico della persona che lavora, a determinare il rischio (non generico ma specifico) di contrarre infortuni o malattie in un ambiente, ove operano macchine e impianti.

Il dipendente, che non sia stabilmente occupato nell'ambiente a rischio e che, quando vi si rechi, svolga un'attività esclusivamente intellettuale, non è esposto ad un rischio specifico, non avendo possibilità alcuna, se non del tutto accidentale, di venire a contatto con le macchine pericolose, ma è esposto solo al rischio generico, che deriva dalla frequentazione di qualsiasi ambiente organizzato di lavoro.

Del resto è lo stesso T.U. a prevedere l'unica ipotesi di lavoratore intellettuale soggetto ad assicurazione, (il sovrintendente al lavoro altrui), ma ciò deriva dal fatto che egli è preposto a guidare in modo diretto e continuo i lavori manuali, e cioè a dirigere da vicino l'esecuzione materiale dei lavori stessi, mentre è stata dalla giurisprudenza esclusa dalla tutela assicurativa colui che diriga, controlli e sorvegli fasi, momenti ed episodi del processo produttivo che siano anteriori o posteriori o comunque staccati dall'esecuzione materiale vera e propria del processo produttivo.

Anche questa censura non può essere condivisa.

Il problema tra origine, come ha bene messo in luce la ricorrente, dal fatto che l'art. 4 del T.U. sugli infortuni, nell'elencare le persone assicurate, parla di "coloro che in modo permanente o avventizio prestano alle dipendenze e sotto la direzione altrui opera manuale retribuita, qualunque sia la forma della retribuzione".

Questa disposizione è in stretto collegamento con l'art. 1 I comma dello stesso T.U. che rende "obbligatoria l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro delle persone le quali, nelle condizioni previste nel presente titolo, sono addette a macchine mosse non direttamente dalla persona che ne usa, ad apparecchi a pressione, ad apparecchi e impianti elettrici o termici" intendendosi come tali "tutti coloro che compiono funzioni in dipendenza e per effetto delle quali sono esposti al pericolo di infortunio, direttamente prodotto dalle macchine, apparecchi o impianti suddetti" (art. 1 comma IV T.U.).

La limitatezza della definizione dell'"opera manuale" desumibile dalla legge appare, come ha rilevato la Corte Costituzionale, un residuo della concezione originaria dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro come volto a proteggere gli operai addetti a macchine, apparecchi o impianti, in quanto particolarmente esposti al rischio nascente dai suindicati strumenti (vedi Corte Cost. 21 marzo 1989 n. 137).

Questa definizione, nel suo significato strettamente letterale, si è dimostrata insufficiente, quando sono state introdotte macchine elettriche, che, in relazione alla loro funzione, vengono utilizzate non da operai non solo da dipendenti svolgenti mansioni esclusivamente intellettuali e dirigenziali (macchine elettrocontabili, videoterminali, fitoriproduttori, computer ecc.).

Per estendere l'assicurazione contro gli infortuni a questi nuovi soggetti, esposti anch'essi al rischio derivante dall'uso di apparecchi elettrici, la giurisprudenza di questa Corte ha

superato la valenza giuslavoristica dell'espressione "opera manuale" come contrapposta all'opera intellettuale (propria dell'impiegato e del dirigente), affermando che detta espressione si identifica nel diretto contatto dell'operatore con l'apparecchio per un uso professionale (purchè non occasionale o eccezionale), non rilevando ai fini del rischio infortunistico che detto uso possa essere strumentale rispetto ad una prestazione essenzialmente intellettuale.

Mentre la giurisprudenza della Sezione lavoro di questa Corte faceva leva esclusivamente sul dato positivo utilizzando al massimo la sua elasticità interpretativa, la Corte Costituzionale, più attenta alla sua funzione istituzionale di garante dell'osservanza della Costituzione, ravvisava la necessità dell'estensione della tutela antinfortunistica agli impiegati nell'art. 3 della Costituzione, affermando che "tutti i lavoratori dipendenti sottoposti al medesimo rischio per il loro servizio presso macchine fruiscono della tutela assicurativa a prescindere dalla qualifica anche impiegatizia loro spettante nell'impresa" (Corte Cost. 17 dicembre 1969 n. 152 e 9 giugno 1977 n. 114).

Ed è solo con riferimento a questa ipotesi (rischio derivante direttamente dall'adibizione alla macchina) che la giurisprudenza di questa Corte ha parlato di un diretto contatto con l'apparecchio e di un dispendio fisico del lavoratore nell'uso della macchina, apparecchio o impianto (vedi in questo senso Cass. 23 ottobre 1978 n. 4793; Cass. 21 novembre 1978 n. 530; Cass. 28 novembre 1978 n. 5578; Cass. 10 aprile 1979 n. 2087; Cass. 4 novembre 1983 n. 6352, Cass. 27 aprile 1987 n. 4071).

E non vi è dubbio che questa giurisprudenza sia da condividere. Venendo in discussione la posizione dell'operatore rispetto alla singola macchina ai fini dell'assicurazione, questa posizione non può che essere di un contatto diretto e fisico fra il lavoratore (manuale o intellettuale), e la macchina medesima.

Ma la seconda parte del I comma dell'art. 1 T.U. rende obbligatoria l'assicurazione contro gli infortuni anche nei confronti "delle persone comunque occupate in opifici, laboratori o in ambienti organizzati per lavori, opere o servizi, i quali comportino l'impiego di tali macchine, apparecchi o impianti". Qui non si tratta più del rischio diretto derivante dalla singola macchina nei confronti del proprio operatore, ma del diverso rischio (cosiddetto ambientale) che deriva dalla presenza delle predette macchine negli stabilimenti e nei laboratori, dove, oltre gli operatori delle macchine medesime, vi sono lavoratori addetti ad altre operazioni.

Come è stato autorevolmente rilevato, questa norma tutela il lavoro in sè e per sè considerato e non soltanto quello, che viene eseguito presso le macchine. In questo caso la pericolosità è data dallo spazio delimitato, dal complesso dei lavoratori in esso operanti e dalla presenza di macchine.

Ora, se questa disposizione in collegamento con l'art. 4 dovesse interpretarsi nel senso che protetti dal rischio ambientale sono (oltre i lavoratori adibiti direttamente alle macchine) solo i lavoratori manuali che operano nell'ambito dello stabilimento in attività, che non comportino alcun utilizzo delle macchine, con esclusione dei lavoratori intellettuali (al di fuori dei sovrintendenti) che pure sono costretti per ragioni delle loro mansioni a frequentare lo stesso ambiente di lavoro, si porrebbe immediatamente una questione di legittimità costituzionale della norma con riferimento all'art. 3 e 38 Cost. e si violerebbe comunque il principio costantemente affermato dalla giurisprudenza costituzionale della parità di tutela a parità di rischio.

Analoghe considerazioni valgono a maggior ragione per quelle attività particolarmente pericolose che per l'art. 1 T.U. sono soggette all'assicurazione indipendentemente dall'utilizzo di macchine: fra tali attività vi è quella svolta dalla società ricorrente, che consiste nella costruzione, demolizione e riparazione di navi e natanti (art. 1 comma 3 n. 20).

In relazione a tali lavoratori tutti gli addetti devono essere assicurati, ma ne sarebbero esclusi i lavoratori intellettuali anche se permanentemente (o con una certa assiduità) siano costretti dalle loro mansioni a frequentare lo stesso cantiere in cui si esplicano tali lavorazioni.

La giurisprudenza della sezione lavoro, pur non ponendosi espressamente un problema di compatibilità fra l'ampiezza della tutela stabilita dall'art. 1 T.U. sul rischio ambientale e la norma restrittiva dei soggetti assicurati contenuta nell'art. 4, ha sempre affermato che la qualifica impiegatizia dei lavoratori e il fatto che gli stessi non abbiano un contatto diretto con gli apparecchi e gli impianti di cui all'art. 1 non escludono la sussistenza dell'obbligo assicurativo (e la conseguente tutela in caso di infortunio e di malattia professionale) ove detti lavoratori abbiano necessità per l'espletamento delle loro mansioni di frequentare non occasionalmente i locali nei quali si trovano le anzidette fonti di rischio (vedi Cass. 25 luglio 1991 n. 8333 pronunciata nei confronti della Fincantieri per un caso del tutto simile a quello del presente giudizio; Cass. 17 ottobre 1987 n. 7684 con riferimento a impiegati addetti al rilevamento dei tempi e dei metodi di lavorazione, stazionando abitualmente e professionalmente per un'ora al giorno dei reparti produttivi di un'industria metalmeccanica; Cass. 6 febbraio 1986 n. 764 con riferimento a un dipendente che eseguiva schizzi e misurazioni delle attrezzature in ambienti silicotigeno).

La decisione 14 aprile 1987 n. 3706, che viene citata fra quelle che sosterrrebbero un principio contrario, non viene letta correttamente, perchè in quella pronuncia si è affermata la non assicurabilità del capostazione di un consorzio autostradale non per le mansioni impiegatizie da lui svolte, quanto per la circostanza concreta che i controlli, da lui effettuati nei confronti degli esattori, non comportavano alcun contatto con le macchine elettriche, che erano ubicate in locali diversi.

La stessa giurisprudenza, che escludeva la posizione assicurativa nei confronti dei cosiddetti assistenti contrari, pur accennando all'esercizio distaccato (al contrario dei sovrintendenti) delle funzioni di controllo sui lavori edilizi, faceva soprattutto leva sul fatto che tale attività veniva prestata non per conto dell'imprenditore che svolgeva l'attività protetta, ma per conto di un altro soggetto (il committente), dal quale non dipendevano i lavoratori assicurati (vedi Cass. 16 dicembre 1986 n. 7577; Cass. 26 maggio 1983 n. 3641; Cass. 13 luglio 1981 n. 4572).

Dall'esame della giurisprudenza della sezione lavoro di questa Corte risulta dunque chiaramente che non sussiste il preteso contrasto rilevato da chi utilizza promiscuamente la giurisprudenza formatasi in relazione a fattispecie diverse.

Il primo filone giurisprudenziale (quello che ammette la tutela anche di chi non esercita mansioni manuali, purchè nell'esercizio delle mansioni intellettuali sia costretto ad un rapporto diretto e manuale con la macchina) si è formato con riferimento alla prima ipotesi contemplata nel I comma dell'art. 1 T.U. (quello dell'adibizione alla macchina); mentre il secondo filone giurisprudenziale (quello che assicura protezione a tutti i lavoratori, di qualsiasi natura siano le loro mansioni) si è formato con riferimento alla seconda ipotesi contemplata nel medesimo I comma dell'art. 1 (quella del rischio ambientale). La giurisprudenza della Corte Costituzionale, invece, per tutte queste ipotesi si è attestata su

una lettura dell'art. 4 in relazione all'art. 1 (assicurazione infortuni) e all'art. 3 (assicurazione per le malattie professionali) lettura che, per essere corretta dal punto di vista costituzionale e non in contrasto con gli art. 3 e 38 Cost., deve rispondere al principio che tutti i lavoratori dipendenti, sottoposti al medesimo rischio, devono fruire della stessa tutela assicurativa, a prescindere dalla qualifica anche impiegatizia loro spettante nell'impresa. Tale principio è stato affermato con riferimento all'utilizzo di macchine (Corte Cost. 17 dicembre 1969 n. 152; Corte Cost. 9 giugno 1977 n. 114) con riferimento al rischio ambientale (Corte Cost. 4 luglio 1974 n. 206; Corte Cost. 9 giugno 1977 n. 114 sopra citata); è stato ribadito con riferimento all'assistente contrario con l'affermazione che il sistema di assicurazione obbligatoria "teso alla protezione la più ampia del rischio di infortuni o malattie professionali indotto da determinate lavorazioni, implica come unico presupposto di operatività sulla garanzia e quindi come unico criterio per l'individuazione dei destinatari della medesima, l'esposizione al rischio in parola, anche in via di mera correlazione ambientali (cioè per la presenza nell'ambiente dove si svolgono le lavorazioni rischiose e pertanto protette)" (vedi Corte Cost. 2 marzo 1990 n. 98).

La riprova che la Corte Costituzionale considera questa come l'interpretazione naturale e costituzionalmente corretta dell'art. 4 T.U., che elenca i dipendenti che devono essere assicurati, è costituita dal fatto che, anche nella più recente sentenza, che ha esteso la protezione assicurativa all'assistente contrario, non ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 4 T.U. nella parte in cui limita la protezione assicurativa alle sole attività manuali e non anche alle prestazioni intellettuali (come avrebbe dovuto fare se detto articolo costituisse, come sostiene la ricorrente, un ostacolo insormontabile alla protezione delle attività intellettuali in via di mera correlazione ambientale con le lavorazioni rischiose) ma ha dichiarato solo l'illegittimità costituzionale dell'art. 9 I comma T.U. nella parte in cui non comprende fra i datori di lavoro soggetti all'assicurazione coloro che occupano persone, fra quelle indicate nell'art. 4, in attività prevista dall'art. 1 dello stesso T.U., anche se esercitate da altri. Dello stesso principio (parità di tutela a parità di rischio) ha fatto uso la Corte Costituzionale per affermare l'assicurabilità di soggetti, svolgenti attività diverse da quelle manuali e senza alcun contatto con le macchine, (vedi per i cassieri a contatto diretto del pubblico, dipendenti da imprese, i cui lavoratori sono soggetti all'assicurazione infortuni Corte Cost. 7 aprile 1981 n. 55; e per i ballerini Corte Cost. 21 marzo 1989 n. 137). È solo in questi casi, trattandosi di ipotesi non rientranti nelle previsioni dell'art. 1 T.U., ha dovuto dichiarare l'illegittimità costituzionale dell'art. 1 e dell'art. 4 proprio perchè non contemplavano le ipotesi suddette.

L'approdo, cui conduce questo lungo excursus giurisprudenziale in base alle decisioni di questa Corte e alle autorevoli e numerose pronunce della Corte Costituzionale, è nel senso che l'art. 4 T.U., interpretato alla luce dell'art. 3 e 38 II comma Cost., in relazione alle condizioni di rischio ambientale e alle lavorazioni protette, sia in materia di infortuni che di malattia professionale, estende la protezione assicurativa anche ai lavoratori intellettuali, costretti, dall'esercizio delle loro mansioni, a frequentare ambienti in cui si svolgono attività rischiose.

La sentenza impugnata, che a questi criteri si è ispirata, non merita dunque la censura, che le viene mossa dalla Fincantieri.

Con il terzo motivo, denunciando la violazione degli art. 1 e 4 T.U. nonchè vizi di motivazione, lamenta la ricorrente che il Tribunale abbia ritenuto l'assicurabilità di tutti i lavoratori indicati dall'INAIL, senza tener conto che i dipendenti, elencati a pag. 64-79 del ricorso in appello, frequentavano il luogo di lavoro solo in modo saltuario e occasionale.

Il giudice di merito ha ritenuto pacifica e incontestata la necessità per tutti i dipendenti in esame di accedere con frequenza periodica alle navi in costruzione o ai locali delle officine per ragioni strettamente collegate alle mansioni espletate. Nulla ha detto tale giudice sul come e sul quanto di tali accessi, nonostante che la legge parli di "occupazione" negli ambienti a rischio e non di semplice "frequentazione". E a tal proposito rileva la ricorrente che, dalle prove espletate, era risultato che numerosissimi dipendenti si recavano sul luogo del lavoro solo per "parlare" con i lavoratori addetti ai cantieri, senza alcuna possibilità di contatto, nemmeno indiretto, con macchinari pericolosi.

Anche questa censura è infondata.

Se l'obbligo dell'assicurazione sussiste per i lavoratori che sono costretti dalle loro mansioni ad essere presenti in ambienti di lavoro pericolosi, nessun rilievo ha la frequenza di tale presenza, perchè ciò incide non sulla sussistenza del rischio, ma sulla misura del premio.

Va poi rilevato che quella svolta dalla ricorrente è un'attività pericolosa di per sé indipendentemente dall'utilizzo delle macchine, per cui non ha alcuna importanza il fatto che i colloqui con gli operai avvenissero a distanza dalle macchine, essendo unicamente rilevante il fatto che avvenissero sul luogo di lavoro.

Con il quarto motivo si denuncia la violazione dell'art. 1236 e seg. c.c. nonché vizi di motivazione. Lamenta la società ricorrente che il Tribunale abbia respinto la sua tesi, secondo la quale nel comportamento tenuto dall'INAIL, che, in occasione di precedenti ispezioni aver ritenuto la non assicurabilità dei predetti dipendenti, doveva ravvisarsi una rinuncia a pretendere i premi e le relative penali. La società contesta l'affermazione del giudice di merito sulla irrinunciabilità di tale diritto, rilevando che, se quel diritto è, come è pacificamente ammesso, prescrivibile, è anche rinunciabile. Rileva altresì la ricorrente che errata e illogica è anche l'affermazione del Tribunale, secondo la quale l'INAIL non avrebbe rinunciato alla pretesa oggetto della controversia, non potendosi attribuire tale significato al comportamento dell'Istituto in occasione di precedenti ispezioni e non potendosi negare la possibilità al creditore di modificare le proprie precedenti valutazioni "melius re perpensa". Osserva la ricorrente che l'avviso negativo circa la non assicurabilità non può avere altro significato, se non di rinuncia ad ogni relativa pretesa.

Il motivo è infondato.

È vero che la rinuncia a un diritto può avvenire anche in modo tacito, ma ciò, come ha rilevato questa Corte, deve verificarsi attraverso un comportamento totalmente e inequivocabilmente incompatibile con la volontà di avvalersene, da cui trarre con certezza, secondo l'apprezzamento incensurabile del giudice di merito, l'intenzione del titolare di dimetterlo definitivamente (vedi Cass. 12 giugno 1987 n. 5148). E l'apprezzamento del Tribunale è stato del tutto negativo; nè la ricorrente deduce in questa sede elementi di fatto, trascurati dal giudice di merito, che potrebbero condurre ad un diverso apprezzamento di tale comportamento, per cui la censura, così come proposta, limitandosi ad opporre alla valutazione effettuata dalla sentenza impugnata una diversa e opposta, si risolve in un'inammissibile richiesta di rivalutazione in fatto di tale comportamento da parte del giudice di legittimità.

Va, infine, rilevato che il rapporto assicurativo previdenziale trova esclusivo fondamento nella legge, per cui nessun valore ha in proposito il comportamento delle parti. Tale comportamento costituisce criterio ermeneutico solo per l'interpretazione degli atti di autonomia privata (art. 1362 II comma c.c.) e non per l'interpretazione delle leggi, in



relazione alle quali gli unici criteri ermeneutici applicabili sono quelli indicati dall'art. 12 delle preleggi.

Con il quinto motivo, denunciando la violazione del d.p.r. 2 gennaio 1962 n. 483 in relazione all'art. 1 legge 14 luglio 1959 n. 741 e all'art. 15 disp. prel. c.c., rileva la Fincantieri che almeno i dieci dirigenti non dovrebbero essere assicurati presso l'INAIL perchè nei loro confronti opera il contratto collettivo, efficace erga omnes, che obbliga il datore di lavoro ad assicurare i dirigenti contro gli infortuni e le malattie a causa di servizio. Osserva la ricorrente che ha errato il Tribunale a respingere tale argomento basandosi sulla gerarchia delle fonti e rilevando in proposito che l'art. 7 del D.P.R. 2 gennaio 1962 n. 483, non ha conferito al contratto collettivo valore di legge, ma ha solo imposto che "i rapporti di lavoro dei dirigenti industriali sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole del contratto" citato. Si tratta, invece proprio di una norma delegata, anche se derivata da una fonte inferiore, che ha lo stesso valore ed efficacia della legge contro gli infortuni. D'altronde una duplicazione di tutela nei confronti dei dirigenti è del tutto illogica.

Anche questa censura non può essere condivisa.

Come ha stabilito la Corte Costituzionale in numerose pronunce, il fine propostosi dal legislatore in materia di efficacia erga omnes era quello di conferire al Governo il potere di uniformarsi, nell'emanare le norme delegate, alle clausole contrattuali collettive, senza alterare o modificare l'efficacia propria delle clausole di tali contratti, trasformando le clausole, eventualmente contrarie a norme di legge imperative, in norme aventi vigore di legge (vedi per tutte Corte Cost. 19 dicembre 1962 n. 106).

In base a tale giurisprudenza, cui si è uniformata la giurisprudenza di questa Corte, citata nella sentenza impugnata, la clausola del contratto collettivo dei dirigenti, che impone l'assicurazione contro gli infortuni, non ha acquisito con l'efficacia erga omnes forza di legge, per cui non può derogare alla norma imperativa dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni, quando tale assicurazione deve, per le modalità con cui si svolge l'attività del dirigente, trovare applicazione.

E va rilevato che la giurisprudenza di questa Corte è costante nel ritenere che la qualifica di dirigente non vale a sottrarre il lavoratore alla tutela, prevista dal D.P.R. n. 1124 del 1965, atteso che in tale tutela, alla quale i dirigenti non sono sottratti dalle disposizioni della legge n. 967 del 1953 istitutiva dell'INPDAl, rientra, nel concorso dei requisiti di legge, ogni attività che comporti un'oggettiva situazione di rischio, a prescindere dalla categoria di appartenenza del lavoratore, aggiungendosi alla stessa (quale trattamento integrativo e non già sostitutivo) quella prevista dalla contrattazione collettiva di categoria per i casi di morte e di inabilità totale del dirigente (vedi Cass. 18 maggio 1988 n. 3448 e con riferimento all'ENPAIA Cass. 31 marzo 1983 n. 2352; Cass. 18 ottobre 1986 n. 6125 almeno fino a quando la norma interpretativa di cui all'art. 6 comma 25 l. 29 febbraio 1988 n. 48 non ha stabilito l'esclusiva assicurazione degli impiegati e dirigenti agricoli presso l'ENPAIA: vedi a questo proposito Cass. 28 aprile 1989 n. 2042; Cass. 6 marzo 1992 n. 2735).

Non esistendo per i dirigenti industriali una norma interpretativa siffatta, sussiste l'obbligo (concorrente) d'assicurazione presso l'INAIL in tutti i casi, in cui, per le modalità di espletamento delle loro mansioni, i dirigenti sono costretti a frequentare luoghi di lavoro, in cui si svolgono attività protette o sono in funzione macchine e impianti del tipo indicato nell'art. 1 T.U..

Con il sesto motivo, denunciando la violazione dell'art. 127 T.U. nonché vizi di motivazione, rileva la Fincantieri che il persona, e che si reca sulle navi per le prove tecniche in mare, è assicurato presso la Cassa marittima adriatica. osserva che la questione è stata ritenuta inammissibile dal Tribunale, perchè proposta, in primo grado non nella memoria di costituzione ma in una memoria successiva. Obietta in proposito la ricorrente che non si tratta nella specie di un'eccezione in senso stretto, ma di una difesa, perchè comporta la semplice negazione del fatto costitutivo (e non la deduzione di un fatto modificativo o estintivo) e quindi è sempre proponibile, toccando al giudice accertare la sussistenza del fatto medesimo: tanto più che si tratta di una questione di mero diritto. Rileva poi che l'affermazione del Tribunale, secondo la quale sul punto sarebbe insufficiente la prova acquisita, è del tratto irrilevante, perchè in questa sede viene in discussione l'iscrivibilità di dette persone alla Cassa (o all'INAIL) e non l'effettiva iscrizione ad essa.

Anche questo motivo è infondato.

È esatto il rilievo della ricorrente che quella in esame non era un'eccezione in senso stretto, ma una mera difesa, in quanto consisteva nella negazione del fatto costitutivo del diritto esercitato dall'attore (il diritto cioè al pagamento dei premi assicurativi pari dipendenti di cui è causa). Tale eccezione, quindi, non era soggetta alle preclusioni di cui all'art. 416 c.p.c..

Il Tribunale, tuttavia, dopo aver rilevato l'intempestività dell'eccezione, l'ha esaminata anche nel merito, respingendola.

E sono proprio le censure, mosse a questa parte della sentenza, che non sono condivisibili. Nella specie si controverte non solo sull'obbligo dell'iscrizione di alcuni dipendenti all'INAIL ma anche della misura dei premi e della penalità dovute.

Non era sufficiente dunque discutere in astratto se i dipendenti, che effettuavano le prove in mare delle navi, fossero assicurabili presso l'INAIL o presso la Cassa marittima, ma occorreva dimostrare in concreto se e quanti di quei dipendenti eseguivano le prove suddette.

E questa prova è nella specie del tutto mancata.

Con il settimo motivo, denunciando la violazione degli art. 1219 e 2946 c.c. dell'art. 112 T.U. 1124-65 nonché vizi di motivazione, la Fincantieri critica la sentenza impugnata, che ha considerato il verbale ispettivo del 1981 atto idoneo a svolgere efficacia interruttiva della prescrizione. Tale efficacia, infatti, può essere attribuita solo agli atti provenienti dal creditore, mentre l'ispettore dell'INAIL dispone solo di un potere di accertamento e non di rappresentanza dell'Istituto.

La società ricorrente poi insiste nella sua tesi secondo la quale il verbale dell'ispettore contiene non solo l'accertamento, ma anche la liquidazione delle somme dovute, per cui nella specie dovrebbe trovare applicazione la prescrizione triennale.

Anche questo motivo non può essere accolto.

È giurisprudenza costante di questa Corte che l'azione dell'INAIL per l'accertamento e la liquidazione dei premi di assicurazione dovuti dai datori di lavoro è soggetta alla prescrizione decennale ordinaria e non invece a quella breve di cui all'art. 112 T.U., che si riferisce soltanto all'azione diretta al soddisfacimento dei crediti dell'INAIL non solo astrattamente accertabili, ma accertati, liquidi e divenuti in concreto esigibili, attraverso

l'avvenuta comunicazione della liquidazione eseguita dall'Istituto al datore di lavoro, indipendentemente dal fatto che, anche prima di tal momento, l'Istituto disponga, a seguito dell'accertamento ispettivo, degli elementi necessari alla liquidazione del premio (vedi in questo senso da ultimo Cass. 23 marzo 1989 n. 1476; Cass. 23 ottobre 1985 n. 5212; Cass. 28 aprile 1979 n. 2502; Cass. 10 marzo 1979 n. 1526).

Per quanto attiene alla decorrenza del termine di prescrizione, la giurisprudenza, invocata dalla ricorrente sull'inidoneità del verbale dell'ispettore a interrompere la prescrizione (Cass. 20 novembre 1964 n. 2766; Cass. 15 dicembre 1962 n. 3378), si riferisce ai verbali dell'ispettorato del lavoro, in quanto provenienti da un soggetto che non è titolare del diritto di credito. Nel caso in esame, invece, il verbale promana da un ispettore dell'INAIL, cioè da un organo dell'Istituto che è preposto alle verifiche ed ispezioni presso i datori di lavoro e ad accertare eventuali violazioni alle disposizioni contributive. Detto organo ha controllato l'attività svolta dai dipendenti di cui è causa, ha accertato l'obbligo dell'assicurazione contro gli infortuni e ha determinato l'ammontare della loro retribuzione, su cui l'Istituto avrebbe dovuto poi calcolare i premi e la penalità dovuti.

Ora, ai fini dell'interruzione della prescrizione, è sufficiente qualsiasi atto contenente la chiara volontà del creditore di ottenere il soddisfacimento dal proprio diritto, anche se privo della precisa misura del credito.

È che di questo si trattasse nella specie è dimostrato anche dall'immediata impugnazione da parte della ricorrente di quell'atto davanti all'Ispettorato del lavoro di Gorizia.

Con l'ultimo motivo si denuncia la violazione degli art. 50 e 51

T.U. in relazione all'art. 3 all'art. 3 secondo comma della legge 689-81 nonchè vizi di motivazione. Sostiene la Fincantieri l'assoluta mancanza di colpa da parte sua nella omessa assicurazione dei dipendenti, a ciò indotto anche dal fatto che in occasione delle precedenti ispezioni nessun rilievo era stato fatto in proposito. Peraltro in materia di sanzioni amministrative, secondo la ricorrente, è principio generale che, se la violazione è commessa per errore sul fatto, l'agente non è responsabile, quando l'errore non è determinato da sua colpa. E nella specie il carattere di sistematicità e abitualità degli accessi dei dipendenti in esame negli ambienti di lavoro era fortemente opinabile, perchè derivante da una valutazione di elementi di fatti incerti e variabili.

Anche quest'ultima censura è infondata.

Come ha già rilevato il Tribunale, è giurisprudenza costante di questa Corte che le cosiddette sanzioni civili, che il datore di lavoro è tenuto a versare in caso di omesso pagamento dei contributi previdenziali, costituiscono una conseguenza automatica dell'inadempimento e sono poste allo scopo di rafforzare l'obbligazione contributiva e risarcire in misura predeterminata dalla legge il danno cagionato all'istituto assicuratore, sicchè non è consentita alcuna indagine sull'imputabilità o sulla colpa in ordine all'omissione di tale pagamento, al fine di escludere l'obbligo suddetto (vedi in questo senso da ultimo Cass. 8 ottobre 1992 n. 10964; Cass. 17 marzo 1992 n. 3239; Cass. 20 novembre 1987 n. 8571).

La disposizione dell'art. 3 II, comma legge 24 novembre 1981 n. 689 secondo la quale "nel caso in cui la violazione è commessa per errore sul fatto, l'agente non è responsabile quando l'errore non è determinato da sua colpa, si applica alle sanzioni amministrative inflitte per l'evasione contributiva. Ma nella specie non di questo si tratta, ma delle

cosiddette sanzioni civili, cioè delle penalità previste dalla legge per risarcire l'Istituto previdenziale dei danni derivanti dall'inadempimento contributivo.

Il ricorso è dunque da respingere.

Ricorrono giusti motivi per la compensazione fra le parti delle spese processuali del presente giudizio.

**P.Q.M**

La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese. Roma, 21 gennaio 1994.